

ROMA — La pubblicazione dell'ordinanza della Corte Costituzionale e, successivamente, del disegno di legge governativo, con rettifiche governative a distanza di 24 ore da parte della Presidente del consiglio ed infine la pubblicazione della decisione della commissione tributaria centrale del 12.14 luglio 1984, sezione XI, presieduta da Guido Conte presidente e relatore dr. Ugo Miele, che riconosce soltanto all'indennità di buona uscita corrisposta agli statali dall'ENPAS, il carattere assistenziale e come tale non soggetto a tassazione Irpef, hanno creato nei lavoratori uno stato di tensione.

La Commissione tributaria centrale asserisce che l'indennità di fine lavoro privato regolato dal codice civile, per la sua estrinseca caratteristica di retribuzione differita, sarebbe invece tassabile a tutti gli ef-

fetti. Quindi anche la decisione tanto lodata, introduce un elemento discriminante contro i lavoratori del privato.

Ecco perché abbiamo voluto leggere attentamente la decisione della sezione XI della Commissione tributaria centrale, prima di esprimere giudizi. Abbiamo l'impressione che sull'argomento si è creata molta confusione, e in questa confusione difficilmente il lavoratore dipendente ci si ritrova.

Vorremmo correggere alcune posizioni espresse anche da noi sotto la spinta di posizioni contrastanti dello stesso governo.

Il ministro Visentini ha presentato il disegno di legge al Parlamento ed è su questo provvedimento che va portato il nostro esame. Il Parlamento potrà modificarlo, e non pos-

siamo essere d'accordo con Giorgio Benvenuto, che pretendeva il decreto legge a tutti i costi. Sarebbe ora di finirla con i decreti cattedratici.

Il disegno di legge regolamenta le due fasi della liquidazione cioè la prima che va dal 1974 (anno di istituzione dell'Irpef, infatti prima non era tassabile la ricchezza mobile e la complementare indennità di fine rapporto) al 1982. E le nuove liquidazioni che, invece, godranno di un particolare trattamento.

Vediamo insieme come funzionerà il meccanismo di tassazione separata delle indennità di fine rapporto che entrerà in vigore quando il disegno di legge diventerà legge di Stato, e cioè dopo la approvazione del Parlamento.

## Liquidazioni, come pagare le tasse Cosa occorre fare per i rimborsi

# Chi ci perde e chi guadagna con la legge Visentini

### Queste le variazioni delle imposte

Anni	Tassazione attuale	Futura	Differenza
<b>Ammontare liquidazione L. 10.000.000</b>			
10	724.000	938.000	+ 214.000
20	540.000	---	- 540.000
30	360.000	---	- 360.000
40	180.000	---	- 180.000
<b>Ammontare liquidazione L. 20.000.000</b>			
10	2.932.000	3.431.000	+ 499.000
20	2.171.000	1.875.000	- 296.000
30	1.980.000	900.000	- 1.080.000
40	1.800.000	---	+ 1.800.000
<b>Ammontare liquidazione L. 30.000.000</b>			
10	6.088.000	6.813.000	+ 725.000
20	4.633.000	4.300.000	- 333.000
30	3.799.000	2.813.000	- 986.000
40	3.600.000	1.800.000	- 1.800.000
<b>Ammontare liquidazione L. 40.000.000</b>			
10	9.201.000	10.682.000	+ 1.481.000
20	6.765.000	6.863.000	+ 98.000
30	5.890.000	5.203.000	- 687.000
40	5.065.000	3.750.000	- 1.315.000
<b>Ammontare liquidazione L. 60.000.000</b>			
10	20.095.000	19.258.000	- 837.000
20	15.353.000	13.625.000	- 1.728.000
30	12.854.000	10.294.000	- 2.560.000
40	11.794.000	8.500.000	- 3.294.000

Tali cifre hanno un valore meramente indicativo, ma è fuor di dubbio che il disegno di legge governativo, proposto da Visentini, tiene conto dei rilievi mossi, nella sua ordinanza, dalla Corte Costituzionale.



Dice espressamente l'art. 2 che l'imponibile delle indennità commisurate alla durata del rapporto sarà uguale al loro ammontare netto ridotto di una somma pari a lire 500.000 per ciascuno anno preso a base di commisurazione. Per i periodi inferiori all'anno la riduzione è apporata a mese (L. 500.000:12 = L. 41.666). L'imposta si applica con l'aliquota Irpef, con riferimento all'anno in cui sia sorto il diritto alla percezione, con il seguente calcolo: ammontare complessivo al netto dei contributi diviso per il numero degli anni e frazione di anno uguale al quoziente annuo, moltiplicato per 12. Ricordiamo che le aliquote valide fino al 31 dicembre 1982 erano: fino a L. 3.000.000

10%; da L. 3.000.001 fino a L. 4.000.000 = L. 300.000 x 13% della parte eccedente i tre milioni e così via, mentre nel 1983 le aliquote sono variate.

Ripetiamo un esempio tratto da Sole-24 Ore:

Lavoratore che riceve una liquidazione di 20 milioni, dopo 15 anni di anzianità.

Da 20 milioni occorre detrarre L. 500.000 x 15 anni = 7.500.000, quindi l'imponibile risulta: 20.000.000 - 7.500.000 = L. 12.500.000.

Dividendo 20 milioni per 15 otteniamo L. 1.333.333 che moltiplicato per 12 = 16.000.000.

Ora l'Irpef su 16.000.000 è uguale X27% = 4.320.000 - il correttivo di L. 990.000 = L. 3.330.000:16

milioni moltiplicato 100=20,8125%. Questa è l'aliquota media da applicare su L. 12.500.000 e cioè L. 12.500.000 x 20,8125 = L. 2.602.000 (arrotondate).

Il lavoratore deve pagare L. 2.602.000 d'imposta, mentre con il meccanismo attuale avrebbe dovuto pagare L. 2.540.000 di Irpef. In sostanza nell'esempio ci troviamo di fronte ad un aumento di tassazione di L. 62.000. Ora è fuor di dubbio che un esame comparativo tra i meccanismi attuali e quelli futuri va portato, anche se giustamente nella relazione è espressamente detto che dato il differente meccanismo, non è possibile effettuare una comparazione.



Il termine è di 18 mesi per tutti - Il modulo deve essere consegnato all'intendenza di Finanza. Se scatta il silenzio rifiuto (90 giorni) bisogna ricorrere alla commissione tributaria

## L'istanza per riavere i soldi dallo Stato si presenta così

Si può fare anche in carta semplice

### ISTANZA

All'Intendenza di Finanza di .....

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... residente in ..... via ..... codice fiscale ..... ha percepito in data ..... la somma di lire ..... a titolo di indennità di fine lavoro da parte del datore di lavoro ..... al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ammontante a lire ..... Le norme che prevedono l'imposizione in parola (art. 12, lett. e), 13 e 14 del D.P.R. 29-9-1973, n. 597) devono ritenersi costituzionalmente illegittime, in quanto in contrasto con gli articoli 3 (primo comma) e 53 (primo comma) della Costituzione. Per quanto sopra esposto, il sottoscritto chiede il rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo di imposta sulla predetta indennità di fine lavoro.

FIRMA .....

Carta bollata da L. 700 per la Commissione - Carta semplice per l'Intendenza e l'Ufficio.

ECCO COME SI DEVE FORMULARE IL RICORSO:

Alla Commissione Tributaria di I Grado di ..... Il sottoscritto ..... nato a ..... residente in ..... Via ..... Codice fiscale .....

A) (Se l'istanza è stata respinta) - ricorre avverso il provvedimento con il quale l'Intendenza di Finanza di ..... ha respinto in

data ..... l'istanza di rimborso delle somme trattenute a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sull'indennità di fine lavoro, presentata il .....

B) (Se non c'è stata risposta all'istanza). Essendo inutilmente trascorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione all'Intendenza di Finanza di ..... dell'istanza di rimborso delle somme trattenute a titolo di Irpef sull'indennità di fine lavoro, RICORRE a codesta Commissione per il riconoscimento del suo buon diritto alla restituzio-

ne di quanto indebitamente trattenuto sulla predetta indennità.

Al riguardo fa presente di avere percepito in data la somma di L. .... a titolo di indennità di fine lavoro da parte del datore di lavoro ..... al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) ammontante a L. ....

A sostegno del presente ricorso il sottoscritto adduce il contratto degli artt. 12, lettera e), 13 e 14 del D.P.R. 29-9-1973, n. 597, con gli articoli 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione.

ROMA — In buona sostanza, il provvedimento regola il futuro, in modo abbastanza soddisfacente per i redditi mediobassi. Per il passato esistono, ovviamente, una serie di complicazioni. Non entreremo nel merito della tassazione degli anni passati, ma in questa sede ci interessa sapere come il ministero delle Finanze ha inteso legiferare per le liquidazioni passate o meglio come il lavoratore dipendente che ha percepito l'indennità di fine rapporto dal 1974 al 1982, possa ottenere il beneficio del pagamento di una minore imposta.

Dice in sostanza il ministero nel criticato articolo 4 del provvedimento che la procedura per il rimborso può essere iniziata soltanto se sia stata presentata istanza di rimborso all'intendenza di Finanza ex art. 38 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, che riguarda esclusivamente i versamenti diretti per le ritenute operate, come nel caso dei privati o degli enti come l'ENPAS, che in quanto obbligati ad operare la ritenuta diventano sostituti d'imposta. Detta istanza doveva e deve essere presentata entro diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata dal datore di lavoro. In sostanza chi non avesse presentato la predetta istanza entro un anno e mezzo, perderebbe il diritto al rimborso e non potrebbe presentare la domanda di riliquidazione dell'imposta, in conformità al modello che sarà predisposto dal ministero delle Finanze. Ma trattasi con il linguaggio dei giuristi «de iure condendo», cioè di norme ancora non in vita e da approvare.

Pertanto allo stato delle cose i lavoratori dipendenti potranno avanzare istanza all'intendente di Finanza per chiedere il rimborso di quanto pagato sulla liquidazione, per IRPEF, sempre che non l'abbiano già fatto, come da modello allegato.

Ai sensi dell'art. 16 della legge sul contenzioso, trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che l'ufficio finanziario abbia provveduto, per cui il silenzio dell'amministrazione, da semplice inadempimento, assume il significato di rigetto dell'istanza, il contribuente può allora impugnare nei termini di prescrizione il così detto silenzio rifiuto, davanti alla commissione tributaria di I grado e presentare il ricorso (pubblichiamo un modello di ricorso).

È sempre comunque proponibile azione davanti alla autorità giudiziaria ordinaria, e in questo caso la procedura non è semplice, ma diventa costosa. Abbiamo erroneamente scritto l'altra volta che l'istanza all'intendente di Finanza andava presentata in bollo, ma ci siamo dimenticati che la legge sul bollo aggiornata al 1° gennaio 1983, ha indicato nella tabella allegata B Atti documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, in modo assoluto, all'art. 5, penultimo comma: «Le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime». Pertanto l'istanza in parola va presentata in carta semplice e quindi non costa nulla.

Sappiamo benissimo che dare certe indicazioni è controproducente, perché gli uffici finanziari sono sommersi di montagne di pezzi di carta, ma è evidente che l'aver condizionato i rimborsi ad una precedente procedura contenziosa, aumenta la litigiosità con danno considerevole per gli uffici che invece di adoperarsi per stanare gli evasori fiscali, vengono costretti a catalogare, classificare e raccogliere. Non abbiamo mai dato indicazioni, torniamo a ripetere, che potessero avere il sapore della ribellione, ma questa volta non ce la sentiamo di lasciare il lavoratore in balia di sé stesso.



## A ROMA PER LA FESTA NAZIONALE EUR 30 AGOSTO DE 16 SETTEMBRE

Un grande appuntamento politico-culturale, una grande occasione di svago e di divertimento, per trascorrere un periodo di vacanze tra le bellezze storico-artistiche della capitale, nei caratteristici paesi dei Castelli Romani e di tutta la provincia, al mare, ai monti e ai laghi.

ALBERGHI E PENSIONI*			
Prezzi giornalieri a persona (pernottamento e prima colazione)			
Alberghi città	1 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 111.000 a L. 153.000
Alberghi città	2 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 84.500 a L. 114.500
Alberghi città	3 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 63.000 a L. 102.000
Alberghi prov. nord**	2 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 21.500 a L. 28.000
Alberghi prov. nord**	3 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 21.000 a L. 24.000
Pensioni città	2 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 14.500 a L. 28.500
Pensioni città	3 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 14.000 a L. 20.000

Ai compagni che volessero sostare a Roma per un periodo di 3-4 giorni passano ad offrire i seguenti pacchetti vacanze:

Prezzi a persona per intero soggiorno (pernottamento e prima colazione, albergo, un pasto di lusso, mare alla Festa***)			
<b>3 Pernottamenti</b>			
Alberghi città	2 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 114.000 a L. 153.000
Alberghi città	3 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 94.500 a L. 114.500
Alberghi prov. nord**	2 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 63.000 a L. 102.000
Pensioni città	2 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 21.500 a L. 28.000
Pensioni città	3 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 21.000 a L. 24.000
<b>4 Pernottamenti</b>			
Alberghi città	2 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 152.000 a L. 204.000
Alberghi città	3 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 126.000 a L. 152.500
Alberghi prov. nord**	2 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 124.000 a L. 136.000
Pensioni città	2 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 100.000 a L. 154.000
Pensioni città	3 categ.	camera a 2 o 3 letti	da L. 96.000 a L. 120.000

\* A seconda del prezzo, le camere sono dotate di servizi privati o di bagno.  
\*\* In Comuni vicini al mare (distanza da Festa 15-30 km).  
\*\*\* Il prezzo del soggiorno comprende un buono pasto del valore di L. 10.000 da consumare la sera a la Festa. L'eventuale differenza in più del costo del pasto che si vuole consumare va versata direttamente alla cassa dell'istante.

CAMPEGGI		Tariffe giornaliere	
Nei nostri campeggi, in provincia, mare e montagna, si può godere il sole e il mare, si può godersi la natura, si può respirare l'aria fresca della montagna, si può vivere in un ambiente sano e salubre. I campeggi sono dotati di tutti i servizi necessari. Indicatevolmente formosi e confortevoli. Per informazioni e prenotazioni rivolgetevi ai campeggi. L'elenco telefonico sarà fornito per via telefonica.			
1 persona	L. 3.000	camper, roulot	L. 2.000
tende	L. 2.000	auto e moto	L. 1.500
corrente elettrica	L. 1.200		

**PRENOTAZIONI**  
Il 1° anno della prenotazione costa il 50% dell'intero importo. Il 2° anno il 75%. Il 3° anno il 100%.  
**ITALURISTI/COMITATO FESTA NAZIONALE DE L'UNITA'**  
La sede è via Veneto 1, tel. 06/573777.  
Le prenotazioni non sono valide senza il pagamento del deposito.

Per informazioni e prenotazioni rivolgetevi dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30 di ogni giorno ai seguenti numeri telefonici: 06/5916565 e 06/5917864

**FEDERAZIONE DI ROMA DEL P.C.I.** tel. (06) 574614  
**ITALURISTI**, via L. Nenni, 112, 00187 Roma tel. (06) 573777  
**ETELI ROMA**, via Bolognese, 101, 00185 Roma

